

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Prima Sezione Civile**

Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Rosaria Plutino ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. xxx/15 assunta in decisione all'udienza del 9 novembre 2022, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. promossa da:
(omissis) e (omissis) con il patrocinio dell'avv. (omissis) elettivamente domiciliato in V(omissis) presso il difensore avv. (omissis) ;

ATTORI

Contro

BANCA in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. (omissis) elettivamente domiciliato in (omissis) presso il difensore avv. (omissis)

Convenuto

BANCA INTERVENIENTE, già **BANCA SOC. COOP.**, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. (omissis) elettivamente domiciliato in (omissis) presso il difensore avv. (omissis)

interveniente

OGGETTO: mutuo

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale di udienza

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione regolarmente notificato, (omissis) e (omissis) convenivano in giudizio **BANCA** s.p.a. esponendo che:

-in data 27 ottobre 2009 avevano stipulato con la convenuta un contratto di mutuo per la somma di € 100.000,00 per la durata di 20 anni con decorrenza dal 27.11.2009 al 27.10.2029; l'art. 8 delle condizioni generali prevedeva che "in caso di ritardato pagamento di qualsiasi somma rinveniente dal citato contratto, è stato previsto un interesse di mora nella misura del tasso applicato al mutuo, maggiorato di due punti percentuali, fermo restando che la misura non potrà mai essere superiore al limite fissato ai sensi dell'art. 2 comma 4 della L. 108/96 dovendosi intendere in caso di teorico superamento di detto limite che la loro misura sia pari al limite medesimo. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica";

-il tasso corrispettivo era pari a 2,18% e quello di mora a 4,18 % mentre il tasso soglia era pari a 4,88 %; procedendo alla sommatoria dei due tassi, il mutuo si doveva considerare usurario sicchè lo stesso andava considerato gratuito con esclusione di ogni debenza degli interessi.

Concludevano in questi termini: " considerare che il mutuo de quo sia usurario in ragione del fatto che al momento della pattuizione è stato convenuto un tasso di mora che sommato agli altri costi del finanziamento ha determinato un travalicamento del tasso soglia di riferimento (4,88%). 2. Delibare anche alla luce dell'art. 8 dell'allegato al contratto di mutuo che la Banca abbia pattuito che il tasso di mora non si sostituisce a quello corrispettivo, ma decorre su un montante che porta il capitale, gli interessi corrispettivi e le spese. 3. Considerare che la giurisprudenza indicata nella pars destruens del presente atto, importi come riferimento fondamentale ed architrave le direttive della Banca di Italia che per la Cassazione hanno un mero valore strumentale. 4. Ponderare dunque che la giurisprudenza indicata nella pars costruens rilevi che l'interesse moratorio possa far parte del teg al momento della pattuizione. 5. Ritenere perciò che, per effetto del primo comma dell'art.644 c.p e dell'art.1815 c.c secondo comma, il mutuo de quo sia usurario e non sono dovuti interessi. 6. Accertare che alla data del 21.05.2014 parte attrice abbia pagato come capitale la somma di euro 16.620,49, come interessi l'importo di euro 14.401,91; Soppesare pertanto, che per effetto delle indicate somme, avendo restituito parte del capitale e compensato l'importo ancora dovuto del medesimo con quello degli interessi da rimborsarsi a suo

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

favore, parte attrice deve all'istituto convenuto la somma di Euro 68.977,60. 8. con condanna di spese ed onorari di causa. ”

Si costituiva la Banca convenuta che nel merito contestava la domanda attorea escludendo che potesse procedersi alla sommatoria dei due tassi e chiedendone il rigetto.

Veniva fatta proposta conciliativa del giudice che prevedeva la rinuncia agli atti del giudizio e la compensazione delle spese; la proposta non veniva accettata dalla convenuta per la mancata previsione del pagamento delle spese sicchè successivamente la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.

Interveniva in giudizio in data 9.6.2021 BANCA INTERVENIENTE, quale cessionaria del ramo di azienda di Ubi Banca s.p.a., società in cui era stata per incorporazione fusa BANCA chiedendo l'estromissione della cedente e aderendo alle sue difese.

All'udienza del 9 novembre 2022, la causa veniva assunta in decisione con la modalità della trattazione scritta, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.

In via preliminare non si può pronunciare l'estromissione di BANCA non essendovi accordo delle altre parti ai sensi dell'art. 111 c.p.c.

Parte attrice lamenta l'usurarietà degli interessi moratori.

Le doglianze in merito agli interessi moratori sono infondate come di seguito esplicitato.

Ebbene, come definitivamente chiarito dalla recentissima sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione n. 19597/2020, gli interessi di mora soggiacciono, al pari degli interessi corrispettivi, alla disciplina antiusura (art. 1815 c.c. e art. 644 c.p., nonché L. n. 108 del 1996, art. 2, D.L. n. 394 del 2000, convertito dalla L. n. 24 del 2001, e relativi decreti ministeriali trimestrali) e pertanto anch'essi devono rispettare il tasso soglia temporalmente vigente, che però sulla base del principio di simmetria non può essere il medesimo degli interessi corrispettivi, posto che il Tegn è calcolato senza tenere conto della voce inerente gli interessi di mora, sicchè deve farsi riferimento al tasso medio proprio degli interessi di mora rilevato dalla Banca d'Italia trimestralmente e di solito indicato nei DM trimestrali; in mancanza di questo dato tuttavia deve farsi in via residuale riferimento al Tegn con la maggiorazione prevista per gli interessi corrispettivi(“1 - La disciplina antiusura si applica agli interessi moratori, intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso.

2 – La mancata indicazione dell'interesse di mora nell'ambito del T.e.g.m. non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali, i quali contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo ed unitario, essendo questo idoneo a palesare che una clausola sugli interessi moratori sia usuraria, perché “fuori mercato”, donde la formula: “T.e.g.m., più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dal predetto decreto”.

3 – Ove i decreti ministeriali non rechino neppure l'indicazione della maggiorazione media dei moratori, resta il termine di confronto del T.e.g.m. così come rilevato, con la maggiorazione ivi prevista”).

L'eventuale usurarietà del tasso di interesse di mora non comporta la totale non debenza degli stessi, come avviene per i corrispettivi, ma soltanto la non debenza di quelli pattuiti in virtù del disposto di cui all'art. 1815 c. 2 c.c. e la spettanza degli stessi nella misura dei corrispettivi convenzionalmente pattuiti, trovando in questo

caso applicazione l'art. 1224 c. 1 c.c.. Inoltre, nel caso di usurarietà dei soli interessi di mora questa non travolge anche gli interessi corrispettivi, qualora questi siano stati lecitamente pattuiti e ciò per l'evidente ragione per cui la natura degli stessi è molto diversa da quella dei moratori: i primi hanno una funzione remuneratoria, mentre i secondi costituiscono una clausola penale e quindi una liquidazione forfettaria del danno subito dal creditore e sono solo eventuali, ossia sono dovuti nella sola fase patologica del rapporto.

La Suprema Corte ha in proposito precisato che: “caduta la clausola sugli interessi moratori, le rate scadute al momento della caducazione del prestito restano dovute nella loro integralità, comprensive degli interessi corrispettivi in esse già conglobati, oltre agli interessi moratori sull'intero nella misura dei corrispettivi pattuiti; tale effetto, peraltro, richiede che in sè il tasso degli interessi corrispettivi sia lecito. Per quanto attiene le rate a scadere, sorge l'obbligo d'immediata restituzione dell'intero capitale

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

ricevuto, sul quale saranno dovuti gli interessi corrispettivi, ma attualizzati al momento della risoluzione: infatti, fino al momento in cui il contratto ha avuto effetto, il debitore ha beneficiato della rateizzazione, della quale deve sostenere il costo, pur ricalcolato attualizzandolo, rispetto all'originario piano di ammortamento non più eseguito; da tale momento e sino al pagamento, vale l'art. 1224 c.c., comma 1". La Suprema Corte di Cassazione ha, quindi, implicitamente affermato che gli interessi corrispettivi e gli interessi di mora soggiacciono a due separate verifiche di rispetto del tasso soglia, senza che l'usura degli uni travolga gli altri, così ponendo fine all'annoso dibattito inerente la sommatoria degli interessi corrispettivi e moratori ai fini della verifica circa il rispetto del tasso soglia, che è pertanto da escludersi. Invero, già in una precedente pronuncia la Suprema Corte aveva evidenziato come non sia ammissibile la sommatoria tra interessi corrispettivi e moratori ai fini della verifica dell'usura (sentenza n. 17447/2019): "gli interessi convenzionali di mora non sfuggono alla regola generale per cui, se pattuiti ad un tasso eccedente quello stabilito dalla L. 7 marzo 1996, n. 108, art. 2, comma 4, vanno qualificati ipso iure come usurari, ma in prospettiva del confronto con il tasso soglia antiusura non è corretto sommare interessi corrispettivi ed interessi moratori. Alla base di tale conclusione vi è la constatazione che i due tassi sono alternativi tra loro: se il debitore è in termini deve corrispondere gli interessi corrispettivi, quando è in ritardo qualificato dalla mora, al posto degli interessi corrispettivi deve pagare quelli moratori; di qui la conclusione che i tassi non si possano sommare semplicemente perché si riferiscono a basi di calcolo diverse: il tasso corrispettivo si calcola sul capitale residuo, il tasso di mora si calcola sulla rata scaduta; ciò vale anche là dove sia stato predisposto, come in questo caso, un piano di ammortamento, a mente del quale la formazione delle varie rate, nella misura composita predeterminata di capitale ed interessi, attiene ad una modalità dell'adempimento dell'obbligazione gravante sulla società utilizzatrice di restituire la somma capitale aumentata degli interessi; nella rata concorrono, infatti, la graduale restituzione del costo complessivo del bene e la corresponsione degli interessi; trattandosi di una pattuizione che ha il solo scopo di scaglionare nel tempo le due distinte obbligazioni".

La Suprema Corte di Cassazione, poi nella sentenza a Sezioni Unite già citata, ha altresì affermato che ai fini della verifica dell'usura del tasso di mora deve farsi riferimento al tasso soglia vigente al momento della stipula del contratto, confrontando il tasso pattuito con quello soglia trimestralmente previsto, precisando che però qualora sia applicato dalla banca un tasso inferiore a quello convenzionale è questo che deve essere confrontato con il tasso soglia e non quello pattuito.

Alla luce dei principi innanzi esposti è infondata l'affermazione di usurarietà degli interessi moratori. Il contratto di mutuo per cui è causa prevede il tasso di interesse corrispettivo nella misura variabile (per le prime 12 rate al tasso fisso del 2,18%, mentre per il successivo periodo il tasso euribor tre mesi (360) aumentato di 3,000 punti, mentre al suo art. 8 delle condizioni generali, statuisce che "in caso di ritardato pagamento di qualsiasi somma rinveniente dal citato contratto, è stato previsto un interesse di mora nella misura del tasso applicato al mutuo, maggiorato di due punti percentuali, fermo restando che la misura non potrà mai essere superiore al limite fissato ai sensi dell'art. 2 comma 4 della L. 108/96 dovendosi intendere in caso di teorico superamento di detto limite che la loro misura sia pari al limite medesimo. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica"

Dunque, è evidente come la pattuizione appena riportata prevedesse un tasso di mora equivalente al tasso d'interesse corrispettivo maggiorato di 2 punti percentuali, ossia 2,18% + 2 punti percentuali per un totale di 4,18%.

Ciò posto, è chiaro che nel caso di specie il tasso soglia antiusura per gli interessi di mora si calcoli sommando al TEGM (3,25%) il valore del 2,1% ossia della maggiorazione media rilevata dalla Banca d'Italia (vedasi art. 3 c. 4 del DM 24.09.2009: "I tassi effettivi globali medi di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento. L'indagine statistica condotta a fini conoscitivi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi ha rilevato che, con riferimento al complesso delle operazioni facenti capo al campione di intermediari considerato, la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali.") infine aumentato della metà come previsto nel DM, così giungendosi ad un tasso soglia del 8,025%.

Ne consegue che il tasso di mora previsto contrattualmente è al di sotto di quello soglia.

Va evidenziato che i calcoli contenuti nella perizia di parte non sono corretti e anche a considerare il tasso effettivo di mora per come indicato dal perito, nella misura del 6,462%, lo stesso è inferiore al tasso soglia.

Va infine evidenziato che parte attrice non deduce di avere pagato interessi di mora ; inoltre, in base a quanto statuito dalla Suprema Corte l'eventuale carattere usurario del tasso di interesse di mora non determina, come avviene per i corrispettivi, la totale non debenza degli stessi ma implica soltanto che, in virtù del disposto di cui all'art. 1815 c. 2 c.c., non saranno dovuti gli interessi concordati e spetteranno gli interessi moratori nella misura dei corrispettivi convenzionalmente pattuiti ai sensi dell'art. 1224, comma 1, c.c.; l'usurarietà dei soli interessi di mora non travolge anche gli interessi corrispettivi, qualora questi siano stati lecitamente pattuiti.

Di conseguenza le domande di parte attrice di pagare il solo capitale sono infondate e non è necessario disporre la CTU richiesta ancora negli scritti conclusionali.

Per tutte le superiori ragioni, le domande vanno rigettate.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, secondo il valore della causa e i parametri minimi considerando le questioni trattate e l'assenza di istruttoria, in base al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, come aggiornato dal successivo DM 147/22, riconoscendo l'importo di euro 1453,00(esclusa la fase decisoria) a favore di BANCA s.p.a e di euro 1453,00(solo fase decisoria) per l'interveniente.

P.Q.M.

Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Francesca Rosaria Plutino, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe indicata, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta, così provvede:

- 1.Rigetta le domande di parte attrice.
- 2.Condanna gli attori in solido alla refusione delle spese processuali che si quantificano in euro 1453,00 a favore di **BANCA s.p.a.** e in euro 1453,00 a favore dell'interveniente **BANCA INTERVENIENTE**, oltre spese generali, cpa e iva se dovute.

Reggio Calabria, 28.02.2023

Il Giudice
dott.ssa Francesca Rosaria Plutino